

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 17

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

(GU n.17 del 24-4-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 2020 - s.o. n. 35)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea dopo le parole «L'azione della Regione» sono inserite le seguenti: «, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacita' e delle competenze dei territori e delle comunita' e con la collaborazione degli attori pubblici e privati, »;

b) alla lettera d) dopo le parole «del sistema economico-produttivo e territoriale» sono aggiunte le seguenti: «, attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita»;

c) alla lettera h) la parola «disagio» e' sostituita dalla seguente: «svantaggio»;

d) alla lettera j) dopo le parole «di vita e di cura» sono aggiunte le seguenti: «, anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro»;

e) dopo la lettera j) e' inserita la seguente:
«j-bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze; »;

f) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) promuovere azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.».

Art. 2

Modifica all'art. 2
della legge regionale n. 18/2005

1. Il numero 3) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2005 e' abrogato.

Art. 3

Sostituzione dell'art. 3
della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 3 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Programmazione regionale in materia di lavoro). - 1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.

2. Il programma generale e' elaborato sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e in raccordo con la programmazione regionale, in particolare con quella in materia di formazione e orientamento. Esso definisce, in particolare:

a) le priorit  strategiche e gli obiettivi delle azioni da intraprendere;

b) le tipologie di beneficiari cui collegare le misure regionali di politica del lavoro;

c) le tipologie di interventi da attuare con riferimento alle priorit  e agli obiettivi individuati.

3. Il programma generale e' approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'art. 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'art. 5-bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

4. Il programma generale e' pubblicato sul sito della Regione.».

Art. 4

Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 4 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «Programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «programma generale»;

b) al comma 3 le parole «Programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «programma generale».

Art. 5

Modifiche all'art. 5
della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 5 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all'art. 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all'ambito residuale dell'istituto relativo alle pubbliche amministrazioni.»;

c) dopo la lettera d) del comma 3 e' inserita la seguente:

«d-bis) un rappresentante delle libere professioni designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle professioni e dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previste rispettivamente agli articoli 2 e 5 della legge regionale 22 aprile

2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);»;

d) alla lettera e) del comma 3 le parole «il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «la Consigliera o il Consigliere»;

e) al comma 6 la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «due»;

f) al comma 8 dopo le parole «o un suo delegato» sono inserite le seguenti: «, e il direttore generale dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa di cui al capo VII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), o un suo delegato. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 2-bis alle sedute partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della pubblica amministrazione che presenta il progetto formativo, ai fini della sua illustrazione alla Commissione».

Art. 6

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 18/2005

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 18/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Concertazione sociale). - 1. Allo scopo di favorire una piu' ampia consultazione e partecipazione alle tematiche concernenti le politiche regionali in materia di lavoro, anche in relazione agli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la concertazione con le parti sociali e con gli enti e le categorie interessate e puo' sottoporre a essi atti di carattere generale o provvedimenti attuativi.

2. I temi e le modalita' di svolgimento della concertazione sono definiti dal protocollo di concertazione.».

Art. 7

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 16 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Consigliera o Consigliere regionale di parita')»;

b) al comma 1 le parole «e' nominato il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere»;

c) al comma 2 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere»; la parola «quinquennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale» e dopo le parole «di normative» sono inserite le seguenti: «sulla parita', »;

d) al comma 3 le parole «del consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «della Consigliera o del Consigliere»; le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere» e le parole «del nuovo consigliere di parita'» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parita'»;

e) al comma 4 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere»;

f) al comma 5 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere» e le parole «di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa, di cui all'art. 30-nonies della legge regionale n. 11/2009».

Art. 8

Modifiche all'art. 17

della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 17 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere»;

b) al comma 2 le parole «del consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «della Consigliera o del Consigliere» e le parole «dal consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consigliera o dal Consigliere»;

c) al comma 3 le parole «al consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Consigliera o al Consigliere» e le parole «sentito il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Consigliera o sentito il Consigliere»;

d) al comma 4 le parole «Al consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «Alla Consigliera o al Consigliere» e le parole «al consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Consigliera o al Consigliere».

Art. 9

Sostituzione dell'art. 18
della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 18 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Consigliera o Consigliere di parita' di area vasta). - 1. La Regione, previa designazione da parte del Consiglio delle Autonomie locali, nomina le Consigliere e i Consiglieri di parita' di area vasta in ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale).

2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parita' di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2, 3 e 4.

3. Alla Consigliera o al Consigliere di parita' di area vasta e' riconosciuta un'indennita' mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonche' il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parita' il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.».

Art. 10

Modifica all'art. 19
della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 18/2005 le parole «dal consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consigliera o dal Consigliere».

Art. 11

Modifiche all'art. 21 ante
della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 21 ante della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Rete regionale del lavoro)»;

b) dopo la lettera b) del comma 1 e' aggiunta la seguente:
«b-bis) promuovere, nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro, il raccordo tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, quali, in particolare, associazioni sindacali e di categoria, patronati, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti in materia, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni

scolastiche, con la finalita' di valorizzare e integrare la filiera dei servizi destinati alle persone e alle imprese.»;

c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b-bis), l'Amministrazione regionale puo' promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.».

Art. 12

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 21 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Servizi pubblici per l'impiego regionali). - 1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.

2. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l'impiego di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra i lavoratori e i datori di lavoro.

3. I Servizi pubblici per l'impiego regionali promuovono e assicurano altresì l'attuazione del principio di condizionalità nel rapporto tra politiche attive e politiche passive del lavoro, in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa dello Stato.

4. I Servizi pubblici per l'impiego regionali provvedono altresì a:

a) supportare l'Osservatorio di cui all'art. 28-bis nella individuazione dei fabbisogni formativi emergenti dal tessuto economico regionale;

b) orientare, in collaborazione con il Servizio regionale per l'orientamento permanente di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), i lavoratori, i giovani e le famiglie a scegliere le opportunita' di studio e di carriera piu' coerenti con le competenze e le aspirazioni personali e in rapporto ai fabbisogni di cui alla lettera a);

c) favorire interventi volti a ricollocare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficolta' occupazionale anche attraverso la proposta di interventi di formazione volti all'acquisizione di competenze sia specialistiche che trasversali, aumentandone in tal modo il potenziale di occupabilita';

d) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fortemente interconnessi con il sistema economico regionale;

e) promuovere e sostenere la piu' ampia integrazione tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e sanitari e i servizi educativi al fine di favorire, in particolare, l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilita' e vulnerabilita' sociale;

f) promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conciliazione;

g) rafforzare la competitivita' e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;

h) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti

d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralita', promuovendo l'accesso congiunto da parte delle imprese ai servizi pubblici;

i) erogare servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).

5. I Servizi pubblici per l'impiego regionali partecipano alla rete per apprendimento e l'orientamento permanente, condividendone finalita' e obiettivi, e in tale ambito collaborano con il Servizio regionale per l'orientamento permanente e le strutture regionali competenti in materia di formazione di cui alla legge regionale n. 27/2017 per assicurare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2.

6. L'articolazione dei Servizi pubblici per l'impiego regionali e' definita con deliberazione della Giunta regionale.

7. L'istituzione, la soppressione e la determinazione delle circoscrizioni territoriali di riferimento dei Centri per l'Impiego e delle altre strutture territoriali in cui si articolano i Servizi pubblici per l'impiego regionali sono definite con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 13

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 24 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo la parola «definisce» sono aggiunte le seguenti: «tramite regolamento»;

b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Il regolamento di cui al comma 4 e' sottoposto al parere della competente Commissione consiliare prima dell'approvazione definitiva della Giunta regionale.».

Art. 14

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 26 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Al fine di garantire la qualita' e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Giunta regionale, in conformita' a quanto previsto dalla normativa dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, disciplina, sentita la Commissione regionale per il lavoro, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i servizi regionali per il lavoro.»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. I servizi competenti, nella fase di definizione dei contenuti del patto personalizzato con i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, nelle attivita' di orientamento realizzate nei loro confronti, nonche' nell'attuazione dei percorsi di collocazione e ricollocazione previsti nel patto stesso, tengono conto in via prioritaria dei percorsi formativi e delle offerte di lavoro connesse ai profili professionali per cui vi e' maggiore ed effettiva richiesta nel contesto territoriale.».

Art. 15

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 28 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Sistema informativo regionale lavoro). - 1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro che opera

nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR) e si raccorda con il Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'art. 34 della legge regionale n. 27/2017.

2. Il Sistema informativo regionale lavoro e' collegato in cooperazione applicativa con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei e costituisce lo strumento per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese della regione.

3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:

a) svolge l'attivita' di progettazione, gestione ed evoluzione del Sistema informativo regionale lavoro, sviluppando in particolare l'erogazione di servizi e la messa a disposizione di informazioni a cittadini e imprese in linea con l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione;

b) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale del lavoro con i sistemi informativi nazionali e regionali sulla base del principio della cooperazione applicativa;

c) cura la cooperazione con il portale informativo della rete europea dei servizi all'impiego EURES (EUROpean Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.

4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, la Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:

a) organizza il monitoraggio e la verifica della qualita' delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse, propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualita' delle informazioni gestite e distribuite, monitora la corretta imputazione dei dati, l'omogeneita' delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo;

b) organizza la formazione continua del personale.

5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale e dell'orientamento permanente.

6. I dati trattati nel Sistema informativo regionale lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono essere messi a disposizione dei soggetti della rete regionale dei servizi per l'impiego, della rete regionale per la formazione e l'orientamento permanente e del sistema scolastico al fine di erogare a persone e imprese i servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale e anche a fini di studio e ricerca.».

Art. 16

Inserimento dell'art. 28-bis
nella legge regionale n. 18/2005

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 18/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Osservatorio regionale del mercato del lavoro). -
1. La Regione provvede ad attivita' di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 27/2017, anche con proiezioni utili alla definizione delle strategie.

2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro operante presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

3. L'Osservatorio nell'ambito della propria attivita' puo' avvalersi di esperti per la realizzazione di indagini e ricerche in ambiti specifici.

4. L'Osservatorio, in collaborazione con i servizi competenti in materia di collocamento mirato, effettua con cadenza almeno annuale

una rilevazione dei dati relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilita'.

5. L'Osservatorio, con cadenza trimestrale, fornisce ai componenti della Commissione regionale per il lavoro i dati sull'andamento del mercato del lavoro regionale per lo svolgimento dei compiti a essa assegnati.».

Art. 17

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 29 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Finalita' e destinatari). - 1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attivita' imprenditoriali e l'inserimento in qualita' di soci-lavoratori di cooperative di:

a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficolta' occupazionale di cui all'art. 46;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;

c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.».

Art. 18

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 30 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «, lettera a) e b) » sono soppresse;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessita' specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticita' del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.»;

c) al comma 2-ter le parole «contratti di solidarieta' espansivi» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di espansione».

Art. 19

Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2005 le parole: «lettere a) e b), » sono soppresse.

Art. 20

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 18/2005, le parole: «lettere a) e b), » sono soppresse, dopo le parole «Registro regionale» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'Albo nazionale» e le parole «nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'art. 77, comma 3, lettera a) ».

Art. 21

Modifiche all'art. 33
della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 33 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole «e con altre forme di lavoro parasubordinato» sono inserite le seguenti: «o precario»;
- b) alla lettera a) del comma 3-bis dopo le parole «dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne».

Art. 22

Inserimento dell'art. 33-bis
nella legge regionale n. 18/2005

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 18/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 33-bis (Misure fiscali). - 1. La Regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'art. 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), puo' prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilita', agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito e' integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:

- a) per il perseguimento delle finalita' e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;

- b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.».

Art. 23

Modifica all'art. 34
della legge regionale n. 18/2005

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 18/2005 dopo le parole «che consenta di adeguare le competenze dei soggetti interessati» sono aggiunte le seguenti: «o che favorisca il passaggio generazionale delle competenze tra i lavoratori».

Art. 24

Inserimento dell'art. 35-bis
nella legge regionale n. 18/2005

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale 18/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Sostegno e promozione di iniziative ed eventi). - 1. La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati:

- a) a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro;
- b) a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione;
- c) a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Con regolamento regionale sono definiti tipologie di beneficiari, criteri e modalita' di concessione e rendicontazione dei benefici di cui al comma 1.

3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro promuove direttamente iniziative ed eventi volti a perseguire le finalita' di cui al comma 1.».

Art. 25

Modifica alla rubrica del capo II
del titolo III della legge regionale n. 18/2005

1. Nella rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 18/2005 le parole «disabili» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilita'».

Art. 26

Modifiche all'art. 36
della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 36 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola «disabili» e' sostituita dalle seguenti: «con disabilita'»;

b) al comma 1 la parola «disabili» e' sostituita dalle seguenti: «con disabilita'»;

c) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

«a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, tenendo conto delle competenze, delle potenzialita' e delle aspirazioni delle persone con disabilita'»;

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Gli obiettivi e le prioritari di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilita', declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, sono realizzati in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone con disabilita', valorizzando il ruolo del terzo settore.»;

e) la lettera g) del comma 3-bis e' abrogata.

Art. 27

Sostituzione dell'art. 38
della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 38 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 38 (Servizi del collocamento mirato). - 1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilita', nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, provvedono:

a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilita' all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'art. 14-bis della legge n. 41/1996 ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attivita';

b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalita' di cui all'art. 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);

c) alla diffusione delle opportunita' previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilita';

d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualita' innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilita'.

2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilita' con compiti relativi alla valutazione delle capacita' globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti

all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilita'. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilita'».

Art. 28

Modifica all'art. 39
della legge regionale n. 18/2005

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 18/2005, le parole «lo svolgimento di attivita' di tutoraggio e formazione, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo, lo svolgimento di attivita' di tutoraggio, anche con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003, lo svolgimento di attivita' di formazione e l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilita'».

Art. 29

Modifiche all'art. 40
della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 40 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «inserimento lavorativo dei disabili» sono sostituite dalle seguenti: «inserimento lavorativo delle persone con disabilita'»;

b) alla lettera d) del comma 2 le parole «lavoratori disabili» sono sostituiti dalle seguenti: «lavoratori con disabilita'».

Art. 30

Modifiche all'art. 44
della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 44 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) alla lettera b) del comma 1 dopo la parola «Braille» sono aggiunte le seguenti: «e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente».

Art. 31

Modifica all'art. 45
della legge regionale n. 18/2005

1. Il comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:

a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con le parti sociali comprendente l'individuazione dei criteri e degli indicatori mirati all'osservazione delle gravi difficolta' occupazionali a livello settoriale, territoriale o aziendale;

b) svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, attivita' di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficolta' occupazionale, anche sulla base dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera a).».

Art. 32

Sostituzione dell'art. 46
della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 46 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 46 (Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale). - 1. Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:

a) in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico territorio in ambito regionale;

b) in presenza di una situazione di criticità aziendale che, per il possibile impatto negativo tenuto conto anche delle ricadute sull'indotto, configura una situazione di difficoltà occupazionale rilevante a livello regionale.

2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 47.

4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

5. La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera b), sussiste in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 24 della legge n. 223/1991, con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo ovvero con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione totale o parziale di attività'.

6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'art. 47.

7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo.».

Art. 33

Sostituzione dell'art. 47
della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 47 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale). - 1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:

a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;

b) i progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei servizi pubblici per l'impiego;

c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;

d) le eventuali modalita' di partecipazione delle imprese al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).

2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.

3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.».

Art. 34

Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 48 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Interventi). - 1. Anche al fine di perseguire la finalita' di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficolta' occupazionale di cui all'art. 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'art. 24, il cui compenso e' determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalita' attuative delle misure di cui al comma 1.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o piu' situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.».

Art. 35

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 49 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «anche con il coinvolgimento» sono inserite le seguenti: «delle parti sociali, » e le parole «in carriera e alla creazione e sviluppo di attivita' imprenditoriali» sono sostituite dalle seguenti: «in carriera, alla creazione e sviluppo di attivita' imprenditoriali e per il superamento del divario retributivo di genere».

b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni per la riduzione del divario salariale e il raggiungimento di una reale parita' retributiva tra uomini e donne, e in particolare promuove:

a) azioni per favorire l'emersione e la trasparenza dei dati relativi ai livelli di retribuzione anche mediante pubblicizzazione e diffusione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006;

b) progetti di sensibilizzazione sulla parita' retributiva e di adozione delle migliori pratiche in materia;

c) azioni di orientamento e formazione volte a contrastare stereotipi e ad accrescere la partecipazione delle ragazze a percorsi scolastici e accademici in discipline scientifico-tecnologiche e a rafforzare le loro competenze tecniche e digitali;

d) introduzione della parita' retributiva come criterio premiante per l'assegnazione di contributi e incentivi alle imprese.».

Art. 36

Sostituzione dell'art. 50
della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 50 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 50 (Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa).

- 1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualita' e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'art. 33-bis, puo' concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilita' offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione puo' altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realta' pubbliche o private del territorio, sviluppano una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunita'.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.

4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 28-bis, promuove attivita' di studio e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonche' dei loro effetti.».

Art. 37

Modifiche all'art. 51
della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 51 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione sostiene iniziative imprenditoriali finalizzate al miglioramento della qualita' della salute, della sicurezza, del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, cosi' come le attivita' volte a tutelare le condizioni ambientali, a favorire la parita' di genere e le esigenze di conciliazione di vita lavorativa e familiare.»;

b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione promuove altresì la diffusione e lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative di premialita' e di certificazione di azioni socialmente responsabili, anche attraverso le procedure di concertazione sociale di cui all'art. 5-bis.».

Art. 38

Inserimento del capo IV-bis nel
titolo III della legge regionale n. 18/2005

1. Dopo il capo IV del titolo III della legge regionale n. 18/2005 e' inserito il seguente:

«Capo IV-bis - Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilita' genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi

Art. 51-bis (Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilita' di cura dei propri cari). - 1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni

lavorativi e responsabilita' di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:

a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;

b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;

c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilita' dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;

d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilita' familiari;

e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternita', paternita' e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;

f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.

Art. 51-ter (Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilita' familiari e impegni lavorativi). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 51-bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con la finalita' di:

a) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;

b) favorire la veicolazione di informazioni in merito a:

1) fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;

2) normativa e contrattualistica inerente il lavoro domestico;

3) accesso ai servizi del territorio e disponibilita' di eventuali incentivi o benefici nazionali o regionali in materia;

c) promuovere la qualita' del lavoro domestico, anche attraverso percorsi formativi e di acquisizione di competenze professionali.

2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parita' regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.».

Art. 39

Modifica all'art. 53 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 18/2005 le parole: «con i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come inserito dall'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23

aprile 2002, n. 73, e successive modifiche,» sono soppresse e dopo le parole «con le articolazioni regionali dell'INPS» sono inserite le seguenti: «, dell'Ispettorato del lavoro».

Art. 40

Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 54 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Sicurezza sul lavoro). - 1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della prevenzione, di durata quinquennale, in cui vengono indicati obiettivi specifici e cronoprogramma delle attivita' dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'art. 52, comma 2, e del parere del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 56. Gli obiettivi, i requisiti e i criteri oggetto della valutazione sono declinati nel "Documento per la valutazione" del Piano, contestualmente approvato.

2. Sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime approvate con deliberazione della Giunta regionale.

3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi e' attribuita alla Direzione centrale competente in materia di salute, che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro e al Comitato di coordinamento di cui all'art. 56. La Direzione centrale competente trasmette annualmente alla Direzione operativa del Centro nazionale della prevenzione e il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attivita' svolte.».

Art. 41

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 56 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «e protezione sociale» sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

«c) riceve dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con cadenza almeno biennale, il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ottenuto anche dall'elaborazione dei dati disponibili nel database Flussi Informativi INAIL-Regioni;»;

c) il comma 2 e' abrogato.

Art. 42

Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 57 della legge regionale n. 18/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 57 (Internazionalizzazione del mercato del lavoro). - 1. La Regione favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le Regioni e gli Stati vicini, in particolare con gli altri paesi dell'Unione europea e dell'area balcanica, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la circolazione dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la collaborazione in materia di lavoro, di formazione e di sicurezza sociale.

2. La Regione incentiva attraverso la rete EURES (EUROpean Employment Services) la mobilita' professionale in Europa, nonche' la collaborazione con i servizi per l'impiego degli altri paesi dell'Unione europea e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio con l'Unione europea al fine di favorire l'analisi dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e dei sistemi amministrativi in materia di lavoro e lo scambio di buone prassi.

3. La Regione attua ogni iniziativa utile a favorire il rispetto della legalita' e della sicurezza nei rapporti economici e di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati vicini.».

Art. 43

Inserimento dell'art. 57-bis
nella legge regionale n. 18/2005

1. Dopo l'art. 57 della legge regionale n. 18/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Sostegno al lavoro frontaliero). - 1. La Regione sostiene l'avvio di attivita' di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilita' professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri cosi' come definiti dai regolamenti dell'Unione europea e ai datori di lavoro che operano nell'area frontaliera.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione concede alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di Paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attivita' istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale. Con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalita' di concessione del finanziamento.».

Art. 44

Modifiche all'art. 60
della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 60 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «mediante il Programma triennale» sono soppresse;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. La Regione riconosce la centralita' delle imprese quali luoghi formativi sostenendone e incentivandone il ruolo attivo nella definizione e attuazione dei percorsi di formazione professionale. Il sistema produttivo regionale puo' supportare la partecipazione alla formazione di persone prive di occupazione mediante la realizzazione di azioni di accompagnamento quali, in particolare, il sostegno alla frequenza dei partecipanti privi di occupazione o forme di sostegno alla mobilita' per raggiungere le sedi di erogazione delle iniziative formative.»;

c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di incrementare la competitivita' del tessuto produttivo regionale con l'inserimento di capitale umano ad alto valore aggiunto, l'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione e con l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, promuove interventi volti alla scoperta del tessuto produttivo regionale e alla diffusione delle opportunita' legate a percorsi di inserimento occupazionale nelle imprese regionali prioritariamente rivolte agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso alle borse di studio regionali.».

Art. 45

Modifica all'art. 65
della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 18/2005 le parole «all'integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'attuazione del principio di condizionalita'».

Art. 46

Modifiche all'art. 77
della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 77 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «del Programma triennale» sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 3 le parole «e della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «, della contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), »;

c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Gli interventi previsti dalla presente legge che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalita' di concessione.»;

d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 7, gli interventi finalizzati all'attuazione di programmi dell'Unione europea sono realizzati secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli atti a essi connessi.».

Art. 47

Inserimento dell'art. 77-ter
nella legge regionale n. 18/2005

1. Dopo l'art. 77-bis della legge regionale n. 18/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 77-ter (Immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), nonche' di altre leggi regionali in materia di lavoro)), qualora non si rinvenga la disponibilita' di sedi idonee sotto il profilo logistico e funzionale, l'Amministrazione regionale puo' procedere all'acquisizione a titolo di proprieta' o di locazione di immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali.».

Art. 48

Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 27/2017

1. All'art. 9 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «accompagnamento» sono aggiunte le seguenti: «e collabora con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'art. 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 27/2017 e' inserito il seguente:

«4-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le circoscrizioni territoriali di riferimento in cui si articola il Servizio regionale per l'orientamento permanente.».

Art. 49

Modifica all'art. 27
della legge regionale n. 27/2017

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 27/2017 le parole «attraverso i propri servizi» sono sostituite dalle seguenti:

«attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'art. 28-bis della legge regionale n. 18/2005».

Art. 50

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

b) l'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7);

c) l'art. 75 della legge regionale n. 18/2005;

d) la lettera c) del comma 1 dell'art. 181 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

e) l'art. 182 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

f) i numeri 10, 11, 12 e 13 della lettera a) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

g) l'art. 26 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)).

Art. 51

Disposizioni transitorie

1. Le Consiglieri o i Consiglieri di parità di area vasta, nominati con le modalità di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 18/2005 nel testo previgente a quello sostituito dall'art. 9, che risultano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano il proprio mandato nell'ambito territoriale di riferimento dell'Ente di decentramento regionale fino alla scadenza originariamente prevista.

2. L'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, come modificato dall'art. 30, legge si applica anche alla Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Rimangono efficaci le dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e i relativi Piani di gestione di cui alla legge regionale n. 18/2005 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'efficacia delle dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e dei relativi Piani di gestione di cui al comma 3 può essere confermata secondo le procedure previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 18/2005, come modificati dalla presente legge.

5. L'art. 5 della legge regionale n. 11/1996 e il decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 267 (Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché le spese ammissibili, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini ed aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali)), continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.

Art. 52

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'art. 18 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'art. 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 28 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 28-bis della legge regionale n. 18/2005, come inserito dall'art. 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Agli oneri derivanti dall'art. 29 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Agli oneri derivanti dall'art. 30 della legge regionale n. 18/2005, come modificato dall'art. 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Agli oneri derivanti dall'art. 32 della legge regionale n. 18/2005, come modificato dall'art. 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Agli oneri derivanti dall'art. 33 della legge regionale n. 18/2005, come modificato dall'art. 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per la finalita' di cui all'art. 35-bis, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, come inserito dall'art. 24, e' autorizzata la spesa di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2020 e 20.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Agli oneri derivanti dall'art. 46 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Per la finalita' di cui all'art. 48 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 34, e' autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese

correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

13. Agli oneri derivanti dall'art. 50 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 36, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

14. Agli oneri derivanti dall'art. 51-bis della legge regionale n. 18/2005, come inserito dall'art. 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sui Programmi n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

15. Agli oneri derivanti dall'art. 57 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 42, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. Per la finalita' di cui all'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, come inserito dall'art. 43, e' autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2021 e 80.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

18. Agli oneri derivanti dall'art. 77-ter della legge regionale n. 18/2005, come inserito dall'art. 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

19. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

20. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 19, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 53

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 ottobre 2020

FEDRIGA

Allegato atto di variazione di bilancio
riportante i dati di interesse del tesoriere

Parte di provvedimento in formato grafico

Visto, il Presidente: Fedriga

(Omissis).